

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNONE, ANTONIAZZI, CASCIA, CHERI,
COMASTRI, DI CORATO, DE TOFFOL, MIANA, MARGHERITI,
MONTALBANO, TORRI e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1985 *

Norme per il riordinamento della previdenza in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — L'agricoltura è per definizione il settore « primario » dell'economia. E tuttavia l'interesse degli economisti e degli studiosi solo in poche occasioni si è soffermato con precisione ed attenzione su questo aspetto.

L'intervento di carattere economico è stato poi sempre fortemente filtrato da scelte e da opzioni di carattere politico che o hanno modificato o persino contraddetto le scelte operate. È persino superfluo ricordare le confuse, contraddittorie, interessate scelte di carattere politico operate nel corso di questi decenni (dalla nascita della Repubblica ad oggi), a cui si sono aggiunte le gravi distorsioni messe in atto a livello comunitario, a volte fortemente penalizzanti, dell'agricoltura nel nostro Paese.

Tutto questo ha portato alla grave situazione di oggi: una agricoltura fortemente penalizzata nei confronti degli altri settori produttivi, dipendente dall'industria; una bilancia dei pagamenti deficitaria su impor-

tanti produzioni (proteine animali soprattutto); uno stato dell'intervento legislativo di sostegno confuso, pieno di doppioni (se consideriamo l'intervento regionale); un piano agricolo nazionale che da anni non parte ed è periodicamente sottoposto a modifiche e a verifiche senza mai vedere la luce.

È ovvio che tale situazione si scarica sulle forze del lavoro, determinando incertezza e precarietà nel lavoro e fuga dalle campagne (non in seguito a processi di ammodernamento e di innovazione, ma anche di semplice espulsione di manodopera).

D'altra parte lo Stato ha spesso operato verso i produttori e i lavoratori agricoli una politica di puro e semplice assistenzialismo, senza tentare di affrontare le situazioni concrete che rendevano drammatica e oggi rendono precaria e difficile la condizione del lavoro in agricoltura. Ogni mezzo è stato usato, ogni strada è stata percorsa per rendere sempre più dipendenti dalle centrali di governo politico e di intermediazio-

ne clientelare le masse bracciantili, gli uomini senza specializzazione, le donne, i giovani. Questo finchè la situazione economica dello Stato ha consentito tutto ciò.

Oggi un senso poco giustificabile di moralismo fasullo e distorto, una sorta di *deregulation* morale ha portato molti a chiedere una drastica azione riduttrice sugli interventi e sui trasferimenti operati a favore dei lavoratori agricoli. Ma sono essi i veri ed unici responsabili del dissesto finanziario delle casse dello Stato? Se così fosse, non sarebbe difficile trovare oggi una soluzione. Ma con un *deficit* pubblico assai elevato, e con un intervento massiccio del Governo a sostegno di strati e di settori produttivi ben individuati che non favoriscono una uscita dalla crisi in tempi rapidi, anzi pesano gravemente su di questa, i lavoratori agricoli rappresentano piuttosto i capri espiatori di questa situazione.

I lavoratori della terra pretendono oggi, invece, normative moderne ed avanzate che portino la categoria ai livelli di altre categorie produttive, con una dignità morale e sociale più avanzata e con un miglioramento delle condizioni previdenziali e assistenziali, depurate dagli aspetti di clientelismo e di assistenzialismo riscontrati fino ad oggi.

Per fare ciò è necessario comprendere la realtà delle nostre campagne.

Uno spaccato di questa complessa realtà è stato di recente fornito da uno studio assai interessante condotto per conto del CNEL da parte dell'Istituto nazionale di sociologia rurale (INSOR).

In esso si rileva tra l'altro come il « ruggente ventennio » del grande balzo economico italiano abbia fatto dell'agricoltura sempre più una riserva di strati socialmente deboli sul mercato del lavoro: donne, giovani, vecchi e meridionali. Alla definitiva liquidazione dei mezzadri ha fatto da contrappunto una generale espansione dell'agricoltura a mezzo tempo sia dal punto di vista della proprietà, che dal punto di vista del lavoro. Infatti, si registra un fiorire della piccola e media proprietà affidata a particolari ceti urbani (notai, avvocati, imprenditori, ma anche pensionati, per i quali soprattutto nel-

le zone interne essa si conforma quale reddito aggiuntivo). Al contempo, e soprattutto in alcune fasi di produzione, il mercato del lavoro agricolo si arricchisce di lavoratori (ufficiali e non) che costituiscono la grande maggioranza del lavoro agricolo.

Le indagini statistiche colgono solo parzialmente l'esatta realtà di questa situazione, sia perchè parte di questa forza di lavoro si occupa occasionalmente in agricoltura, e nel resto dell'anno svolge altre attività (studente, lavoro in altri settori, eccetera), sia perchè nel mercato del lavoro ufficiale compaiono figure che non lavorano a tempo pieno in agricoltura (donne, casalinghe, eccetera).

Tutto ciò ha portato negli ultimi tempi a questi sintetici, ma significativi risultati: la femminizzazione dell'agricoltura passa dal 26,2 per cento nel 1961 al 29,1 per cento nel 1971, al 35,9 per cento nel 1981.

Dal 1931 al 1951 i giovani tra i quattordici e i ventinove anni passano dal 42,2 per cento degli addetti all'agricoltura al 38,5 per cento. Nel 1961 sono il 27,2 per cento; nel 1971 il 15,8 per cento; stazionaria la percentuale nel 1981 nonostante la forte fuoruscita dagli elenchi anagrafici registrata in quegli anni a seguito delle modifiche introdotte nella legislazione. In valori assoluti si passa dai 3.180.000 giovani iscritti nel 1951 ai 514.000 nel 1971, ai 408.000 nel 1981, mentre ancora cali si registrano nel 1982 e nel 1983.

Nell'ultimo decennio la tendenza alla fuga pare arrestarsi, ma ciò è dovuto essenzialmente alla possibilità di occuparsi in alcuni casi presso aziende moderne ed avanzate, in cui la condizione del lavoro agricolo si accompagna a condizioni economiche più favorevoli e a condizioni di lavoro abbastanza evolute. La fuga dei giovani si risente particolarmente nel nostro Paese: infatti le persone sotto i trentacinque anni addette all'agricoltura erano in Italia il 20,9 per cento contro il 23,5 per cento dell'intera CEE (anno 1977); per i titolari di azienda rappresentavano il 4,2 per cento in Italia, il 7,8 per cento in Francia, il 9,8 per cento nel Regno Unito, il 12,8 per cento nella Germania Federale, il 13,5 per cento nei restanti Paesi della CEE (anno 1975).

I costi economici dell'invecchiamento in agricoltura sono evidenti: oltre alla perdita di risorse investite c'è la minore propensione degli anziani all'investimento e al reinvestimento degli utili. In generale, il lavoro degli anziani sulla loro terra si trasforma in una sorta di reddito aggiuntivo a quello derivante dalla pensione (spesso al minimo).

Tale situazione nasconde una realtà assai più movimentata. Si riferisce cioè essenzialmente agli iscritti ufficiali negli elenchi dei lavoratori agricoli e trascura per una serie di ragioni i giovani e gli studenti che, particolarmente nei periodi di raccolta, vanno a lavorare in campagna. Tale fenomeno si sta diffondendo ed ampliando, ma non porta con sé ad una stabilizzazione di giovani nel lavoro agricolo, sia per il livello di qualificazione lavorativa abbastanza basso, sia perchè viene comunque considerato un lavoro di ripiego. A questo si aggiunge la scarsa modernità delle condizioni previdenziali ed assistenziali del settore e, insieme a ciò, la difficoltà ad utilizzare i periodi lavorativi in agricoltura congiuntamente a quelli in altri settori.

Non esiste dunque uno stimolo a « far figurare » da parte di questi giovani il lavoro, anche duro, che essi svolgono in campagna; al contrario esiste una sorta di mutuo beneficio con il datore di lavoro (spesso non l'azienda agricola, ma il compratore e il commerciante) a non ufficializzare il lavoro agricolo, perchè ciò non sarebbe stimolante né dal punto di vista economico, né dal punto di vista previdenziale, né dal punto di vista sociale.

Infine, più meridionali si ritrovano tra gli addetti all'agricoltura, a conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, dell'ineguale sviluppo economico delle nostre regioni. Non solo una più alta natalità, ma una meno intensa creazione di posti extra agricoli hanno impedito alle campagne meridionali di reggere il peso dell'esodo. Di conseguenza la maggiore ricchezza, che ha ridotto per tutti gli italiani, anche meridionali, le probabilità di lavorare in questo settore, ha aumentato le possibilità che gli attivi agricoli siano oggi dei meridionali.

Ora bisogna esaminare la diversità che si registra tra censimenti demografici e rilevazioni trimestrali, non per fare una vuota discussione sulla validità di questi strumenti, ma perchè da qui conseguiranno non poche interessanti conclusioni.

Mentre il censimento demografico e le indagini trimestrali basate su fogli di famiglia tendono a fissare intorno al 40 per cento la presenza dei subordinati, le rilevazioni del censimento agricolo (compiute dall'Istat, ma attraverso i fogli di azienda) ridimensionano questa forza al 20 per cento delle complessive giornate di lavoro.

Ciò si spiega con riferimenti indiretti alla legislazione, od anche con riferimento ad aspetti di carattere psicologico. Infatti lavoratori agricoli sono per un verso tutti quelli che abbiano lavorato almeno 51 giornate nel corso dell'anno, vale a dire due mesi all'anno; e questi sono braccianti agricoli a tutti gli effetti pur lavorando o presumendo che lavorino per una parte minima dell'anno solare. Per converso vengono minimizzate le forze produttive minori (casalinghe, studenti, pensionati).

Il timore delle tasse da una parte spinge a dichiarare di non essere attivi molti lavoratori; il rifiuto dell'imprenditore a pagare i contributi fa sì che l'evasione contributiva sia molto elevata.

In questi anni all'aumento del lavoro precario corrisponde una riduzione del lavoro stabile. Tra il 1961 e il 1971 i lavoratori precari così individuati crescono del 77 per cento e in questi ultimi dieci-dodici anni il fenomeno si è ulteriormente allargato.

A questo fenomeno vanno aggiunti quelli del pendolarismo, delle condizioni di lavoro bracciantile e del caporalato in alcune aree del Paese, come nel Mezzogiorno.

La mancanza di occupazione alternativa alla sottoccupazione agricola, e di occupazione integrativa soddisfacente nelle zone interne, ad esempio, crea una disponibilità di forza lavoro per le esigenze dell'economia delle zone più sviluppate. In queste ultime il lavoro stagionale ed occasionale delle aree ricche di pianura è alimentato prevalentemente da flussi di pendolari provenienti da paesi di collina e di montagna.

Essi sono alla base dello sviluppo delle aziende di pianura degli ultimi dieci anni, poichè consentono alle aziende capitalistiche ed a quelle contadine medie di utilizzare forza lavoro a costi bassi (pensate che ricevono un salario che sta intorno al 50 per cento di quello contrattuale) e di disporre di una manodopera altamente mobile, con profitti supplementari per le prime ed accettabili per le seconde.

Le condizioni economiche delle zone interne spingono ad integrare i redditi familiari con lavori che si presentino fuori del comune, della zona, della provincia e a volte anche della stessa regione. La lontananza dal posto di lavoro vincola questi lavoratori e queste lavoratrici — sono soprattutto donne — alla necessità del trasporto.

Qui si inserisce la figura del caporale, che, tramite il ricatto del trasporto, esercita una fondamentale funzione di controllo e detta le condizioni di lavoro secondo le esigenze delle aziende: mobilità elevatissima (quotidianamente viene stabilito il numero dei lavoratori destinati a ciascuna azienda), con orario più lungo, sottosalario ed evasione contributiva. Le condizioni di non lavoro, la lontananza dal luogo di lavoro, la mobilità interaziendale ed il ricatto del trasporto rendono queste lavoratrici e questi lavoratori più docili e più ricattabili degli altri.

È contro questa figura che, nonostante le difficoltà, le lavoratrici e i lavoratori cercano di lottare per eliminarla dalla realtà meridionale. E questa è una questione che deve riguardare tutti perchè investe problemi di reddito, di condizioni di vita, di dignità umana, investe problemi di difesa dei diritti e di democrazia.

Si può agire su questi complessi aspetti, facendo emergere tutto il lavoro nascosto che viene svolto in agricoltura e al contempo migliorando le condizioni di vita e di lavoro dei braccianti agricoli? Sì, ciò è possibile se si mette ordine nella normativa esistente, legiferando in maniera moderna ed avanzata, cogliendo tutti gli aspetti nuovi che vi sono nel mondo agricolo. E da questo punto di vista le scelte possibili sono estremamente chiare: occorre anzitutto qualificare e salvaguardare la condizione di

lavoro e di guadagno per i lavoratori qualificati e specializzati, per coloro che danno un così grande contributo al miglioramento della produttività dell'agricoltura, fornendo a questi una parificazione maggiore rispetto agli altri settori produttivi e migliorando quindi le condizioni normative del settore. Peraltro il presente disegno di legge coglie alcuni di questi aspetti (e cioè quelli relativi alla normativa previdenziale), mentre altri aspetti andranno affrontati per quanto riguarda il collocamento agricolo da un lato e la riforma del sistema pensionistico dall'altro.

Nello stesso momento si può operare per stimolare l'emersione di tutti questi rapporti di lavoro a mezzo tempo o spuri che esistono in agricoltura. E qui abbiamo l'opportunità di cogliere un'altra importante occasione: infatti, rendendo cumulabili i periodi di lavoro svolti nell'agricoltura con altri svolti in altri settori si avrebbe la possibilità concreta per tanti giovani e tante donne, costretti oggi a lavori saltuari e mal pagati, di far sì che tutti i periodi lavorati, anche in settori produttivi diversi, vengano denunciati ed assicurati da parte dei datori di lavoro, in quanto ciò produrrebbe vantaggi economici immediati (sugli aspetti previdenziali), ma anche futuri (sui requisiti pensionistici, eccetera).

Infine va considerato come i processi di trasformazione e di sviluppo che si sono realizzati nell'agricoltura negli ultimi anni abbiano avuto effetti profondi sia sulla condizione operaia nelle campagne che nella configurazione sociale dell'operaio agricolo. Questo processo è stato più forte nel Mezzogiorno, sulla cui formazione del reddito ha assunto una importanza sempre maggiore la componente del lavoro autonomo, svolto nelle diverse forme.

Naturalmente i processi di trasformazione si sono sviluppati in modo diverso nelle diverse aree del Paese. La grande azienda capitalistica del Nord ha cambiato la sua struttura occupazionale. I lavoratori fissi nelle grandi aziende, ad esempio, del Veneto e della Lombardia sono prevalentemente gli addetti al bestiame e al parco macchine. Gran parte del lavoro produttivo nella gran-

de azienda, ad esclusione degli allevamenti, viene svolto attraverso l'assunzione di squadre di lavoratori altamente specializzati e l'utilizzo dei lavoratori per conto terzi e degli stagionali nel periodo della raccolta.

Nel Sud la stagionalità è un fenomeno di massa. Mentre nel Nord si va diffondendo il lavoratore *part-time*, occupato in agricoltura (per esempio, nel Veneto e in qualche provincia della Lombardia) alla ricerca di un reddito complementare, nel Sud la risposta al bisogno di una occupazione parziale, e quindi di una integrazione di reddito, viene data dall'esplosione della figura mista, dalla compartecipazione spuria, dall'affitto stagionale della terra; al Sud questi fenomeni hanno assunto e vanno assumendo una dimensione sempre più ampia sia in relazione al peso di lavoro autonomo nella formazione del reddito che rispetto al disegno padronale che tende con ogni mezzo di violare contratti e leggi sociali. In questo quadro di analisi si muove il disegno di legge sulla previdenza agricola; esso cerca di tener conto della complessa realtà che si è venuta a determinare nell'agricoltura italiana e dei nuovi bisogni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori agricoli.

L'articolo 1 propone una diversa classificazione per gli operai agricoli che uniforma la definizione e l'inquadramento dei lavoratori rispetto alle modifiche legislative e normative che si sono succedute nel corso degli anni. La parificazione di fatto dei coadiuvanti e delle famiglie coloniche, nei diritti e nella normativa, ai lavoratori agricoli in senso stretto le consegue di fatto.

L'articolo 2 stabilisce la istituzione del registro di impresa, da tenere a cura dell'azienda, che, insieme alla dichiarazione della manodopera occupata (articolo 4) e al casellario delle imprese agricole (articolo 5), può permettere una migliore e più moderna osservazione e controllo della situazione occupazionale nelle aziende, oggi desumibile solo *a posteriori* sulla base delle denunce trimestrali delle aziende medesime. Infatti la richiesta di manodopera agricola presso l'ufficio di collocamento non avviene quasi mai in riferimento ad un periodo lavorativo diviso in giorni (per la gran parte avviene per fase

lavorativa), e anche in tal caso la durata del periodo lavorativo è del tutto presuntiva. Questa serie di articoli sono stati da tempo oggetto di rivendicazione da parte delle organizzazioni sindacali del settore (Federbraccianti-FISBA-UISBA) perchè, oltre ad introdurre criteri di indubbia modernità, permettono anche un più efficiente controllo sulle aziende maggiori, che spesso ricorrono a manodopera senza ingaggio e nei casi peggiori attraverso il ricorso al caporalato, che infesta gran parte del territorio meridionale. L'introduzione di questi strumenti permette un maggiore controllo sulle aziende che motivano la mancanza di ingaggio e spesso inadempienze e violazioni anche gravi della legge con la scarsa funzionalità e duttilità degli uffici comunali di collocamento.

È utile sottolineare come la stesura dei tre articoli indicati (articoli 2, 4 e 5) segua per gran parte la stesura contenuta nel testo del disegno di legge discusso e concordato nella Commissione lavoro nella passata legislatura. Si ritiene pertanto ampiamente motivata l'inclusione di tali articoli nel testo del presente disegno di legge.

L'articolo 3 estende l'obbligo di corresponsione del salario in busta paga a gran parte dei datori di lavoro del settore agricolo. È questa una norma di pura modernità tendente anche in questo caso, come in alcuni altri articoli che seguono, a parificare le condizioni previdenziali, assistenziali, ma anche normative generali dei lavoratori agricoli alle condizioni dei lavoratori di altri settori produttivi.

Le motivazioni dell'inclusione dell'articolo 6 nascono dalle considerazioni poc'anzi svolte. Anche qui vale sottolineare che la presente formulazione era stata approvata in sede di Commissione lavoro nella precedente legislatura.

Nell'articolo 7 si modificano le modalità di determinazione delle retribuzioni medie per i lavoratori a tempo determinato in senso più aderente a quelle che sono le realtà di fatto esistenti nel mondo del lavoro agricolo, introducendo anche qui per il calcolo della indennità di contingenza un criterio ormai ampiamente diffuso nella legislazione, e cioè l'utilizzo del tasso programmato di

inflazione. L'esigenza della introduzione di tale elemento consegue anche ad un dato estremamente concreto: quasi sempre la gran parte delle indennità calcolate sulla base del salario medio convenzionale sono corrisposte verso la fine della annualità e comunque sono assimilabili ad una sorta di salario differito (per esempio, indennità di disoccupazione).

L'articolo 8, che indica modalità e termini dei ricorsi, introduce un grosso elemento di novità, e cioè il passaggio di tutte le funzioni che precedentemente erano attribuite al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale scelta, di cui da anni si discute nel nostro Paese e che è oggetto anche di tante lotte dei lavoratori interessati, è motivata dalla esigenza di sciogliere un ente ormai ampiamente sorpassato unificando scelte, orientamenti e gestioni con strutture già presenti all'interno dell'INPS; ciò anche tenendo conto delle indicazioni e delle opzioni derivanti dalla unificazione dell'intervento previdenziale a livello nazionale.

Anche la formulazione dell'articolo 8 proviene in larga misura dal precedente testo approvato in Commissione, con l'aggiunta di alcune considerazioni iniziali (primo e secondo comma) di estrema pertinenza, che il Gruppo comunista propose in tale sede.

L'articolo 9, oltre a prevedere il trasferimento di compiti e funzioni dello SCAU all'INPS, introduce sanzioni e pene pecuniarie in assenza di quanto disposto dal precedente articolo 4.

Con l'articolo 10 prosegue l'azione di ammodernamento di una tematica ferma a leggi e interventi desueti. Gli elenchi anagrafici (peraltro svuotati di significato da una serie di interventi del legislatore nel corso soprattutto degli ultimi anni) restano in vigore essenzialmente ai fini conoscitivi del mercato del lavoro agricolo e quale strumento di accertamento dei requisiti fondamentali che danno diritto alle prestazioni relative, ma anche come base di lavoro materiale per le commissioni di collocamento.

L'articolo 11 riorganizza l'intera partita del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende per i la-

voratori dipendenti cercando di uniformare, da un lato, la normativa a quella dell'industria e, dall'altro, cercando di mettere ordine in situazioni abbastanza complesse e a volte contraddittorie.

L'attuale formulazione, che inverte concettualmente il sistema finora utilizzato per la fiscalizzazione dei contributi nel settore agricolo, introduce quote in diminuzione sul tetto della contribuzione dovuta incentivando nell'ordine: il mantenimento della attività produttiva agricola; il mantenimento delle attività produttive nel Sud (non va dimenticato che qui si concentra, secondo il recente censimento agricolo, la maggiore diminuzione di aziende); l'attività produttiva diretto-coltivatrice e cooperativa. Infine un incentivo preciso viene introdotto sulla base della forza lavoro impegnata e dichiarata, al fine di stimolare la dichiarazione delle giornate da parte del datore di lavoro, concorrendo anche per questa via a superare una pratica assai estesa nelle campagne che danneggia notevolmente i lavoratori agricoli.

Si propone inoltre con l'articolo 14 la cumulabilità anche per il lavoro in proprio e per quello in conto terzi, per dimensioni e tipologie aziendali ovviamente al di sotto di determinate dimensioni; è questo un caso che indubbiamente si va consolidando in alcune zone del Paese e particolarmente nel Mezzogiorno.

Nell'attuale normativa, infatti, fino ad un massimo di cinquantuno giornate un lavoratore agricolo può cumulare le giornate di lavoro dipendente con quelle di lavoro autonomo pagando i relativi contributi. Occorre andare oltre, nel senso che un bracciante-piccolo proprietario possa cumulare le giornate per un massimo di centoquattro giornate, limite oltre il quale in base alla legge si passa nei coltivatori diretti. L'onere delle giornate rimane a carico del lavoratore con l'aliquota prevista per i coltivatori diretti, mentre le stesse giornate possono valere ai fini dei trattamenti di disoccupazione, secondo il nuovo criterio esposto nei successivi articoli.

L'articolo 15 affronta il problema della copertura previdenziale degli iscritti agli elenchi anagrafici prorogati.

L'articolo 16, già approvato dalla Commissione lavoro nella precedente legislatura, riguarda la riscossione dei contributi associativi, di assistenza contrattuale e di previdenza integrativa.

Gli articoli 17 e 18, oltre a rafforzare l'intervento delle commissioni regionali di collocamento, dà la possibilità di istituire commissioni circoscrizionali. Tali strumenti costituiscono, insieme con quelli predisposti dagli altri articoli prima esposti, l'occasione per garantire un controllo complessivo e una gestione realmente efficace ed efficiente del mercato del lavoro in agricoltura.

Gli articoli 19 e 20 affrontano due aspetti già regolamentati nel settore industriale con la legge n. 863 del 1984. Si intende estendere

i contratti di solidarietà e di formazione-lavoro anche al settore agricolo.

L'articolo 21, recependo una precisa norma contrattuale, fa obbligo alle imprese di presentare piani colturali al fine di determinare le necessità aziendali di manodopera.

Con l'articolo 22 si aumentano tutte le sanzioni pecuniarie previste dalla legge n. 83 nel lontano 1970.

Infine, gli articoli 23, 24 e 25 prevedono lo scioglimento dello SCAU e gli adempimenti connessi, nonché la ripartizione dei contributi assicurativi e delle spese di gestione.

Il disegno di legge così come formulato intende innovare la condizione previdenziale dei lavoratori agricoli in tutti i suoi aspetti, eliminando la macroscopica evasione contributiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Classificazione degli operai agricoli)

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.

Operai a tempo indeterminato sono i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato o che nel corso di un anno solare effettivano almeno centottanta giorni di lavoro presso una stessa azienda agricola; operai a tempo determinato sono tutti gli altri, ai quali sono altresì equiparati i partecipanti familiari ed i piccoli coloni di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

(Registro di impresa)

Ai datori di lavoro agricolo, che assumano manodopera dipendente, è fatto obbligo di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati relativi alla manodopera occupata, ivi compresi quelli riguardanti le categorie e qualifiche, le giornate di lavoro prestato, le retribuzioni corrisposte, nonché le indennità per malattia e maternità e gli assegni familiari erogati dai datori di lavoro medesimi. I datori di lavoro sono autorizzati a tenere il registro presso le organizzazioni sindacali di categoria.

Le caratteristiche, le modalità di tenuta, impiego e conservazione del registro e tutti i dati, che sullo stesso devono essere riportati, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il datore di lavoro, che non osservi l'obbligo di tenuta del registro o che lo tenga in luogo diverso da quello prescritto, è tenuto al pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di lire 500.000. Il datore di lavoro, che ometta di registrare i dati espressamente indicati al primo comma o li registri in modo incompleto, reticente o infedele, è tenuto al pagamento, allo stesso titolo, della somma da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore al quale si riferisce l'inadempienza.

Art. 3.

(Prospetto di paga)

L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo del prospetto di paga, di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso a tutti i datori di lavoro agricolo che assumano manodopera dipendente.

Art. 4.

(Dichiarazione della manodopera occupata)

È fatto obbligo ai datori di lavoro agricolo di presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la dichiarazione della manodopera occupata. Copia di detta dichiarazione deve essere consegnata al lavoratore e altra copia è rimessa alle commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni.

La dichiarazione, compilata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre e deve contenere il numero di matricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le generalità e la residenza del datore di lavoro, le generalità e la residenza dei lavoratori occupati e, per ciascuno di essi, la categoria e la qualifica, il periodo di lavoro, il numero di giornate retribuite

nonchè, per gli operai a tempo indeterminato, le retribuzioni soggette a contribuzione arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle cinquecento lire, e l'ammontare delle indennità per malattia e maternità nonchè degli assegni familiari corrisposti a ciascun lavoratore.

I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su apposito modulo da questo predisposto, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti praticati. Tale dichiarazione dovrà essere ripresentata entro trenta giorni dal verificarsi di mutamenti anche di uno solo degli elementi di cui sopra. Copia delle dichiarazioni dovrà essere consegnata alle commissioni locali di cui al primo comma del presente articolo nonchè al partecipante familiare o al piccolo colono.

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere prodotta entro il trimestre successivo.

Art. 5.

(Casellario centrale delle imprese agricole)

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituita l'anagrafe centrale dei datori di lavoro agricolo.

A tal fine l'INPS, anche sulla base dell'archivio dei datori di lavoro agricolo già esistente presso il Servizio dei contributi agricoli unificati, provvederà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a richiedere ai conduttori di aziende agricole i seguenti dati su apposito modulo predisposto dallo stesso INPS:

- a) l'ubicazione e l'estensione dei terreni posseduti;
- b) il codice fiscale;
- c) il titolo del possesso;

- d) il sistema di conduzione;
- e) le colture praticate;
- f) la consistenza e le specie degli allevamenti praticati;
- g) il parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.

Il modulo di cui al comma precedente, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso dagli interessati entro trenta giorni all'INPS e, in copia, alle commissioni locali per la manodopera agricola.

Le commissioni locali faranno presente all'INPS le eventuali osservazioni, nonchè le previsioni occupazionali indicate nei piani colturali presentati dalle aziende in forza dell'articolo 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

I datori di lavoro agricolo che iniziano o cessano l'attività dopo l'entrata in vigore della presente legge devono provvedere, entro tre mesi, ad effettuare apposita denuncia all'INPS.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere, altresì, denunciate le variazioni dei suddetti dati aziendali che fossero intervenute nell'anno. Per le aziende che iniziano o cessano l'attività agricola dopo l'entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni di cui al secondo comma debbono essere prodotte entro tre mesi dalla data dell'evento.

In caso di mancata, incompleta o infedele denuncia dei dati previsti nel presente articolo il titolare dell'impresa è tenuto al pagamento all'INPS della somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 a titolo di sanzione amministrativa, il cui ammontare sarà graduato, a seconda della gravità della infrazione, dal consiglio di amministrazione del predetto Istituto entro i limiti anzidetti.

Art. 6.

(Esame e rettifica dei dati delle dichiarazioni di manodopera occupata)

Per gli operai a tempo indeterminato, i dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 4,

entro trenta giorni dal loro ricevimento, sono esaminati e rettificati, se inesatti o incompleti, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale a tal fine degli atti del collocamento della manodopera e di quelli dell'anagrafe di cui all'articolo 5, degli eventuali rilievi delle commissioni locali per la manodopera agricola, nonchè di ogni altro elemento di riscontro in suo possesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a notificare ai datori di lavoro interessati ed alle commissioni locali per la manodopera agricola, di cui al precedente comma, le eventuali rettifiche operate d'ufficio.

Per gli operai a tempo determinato continua ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà inoltre a notificare a ciascun lavoratore con rapporto a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con periodicità annuale e con le modalità ed i termini stabiliti dal proprio consiglio di amministrazione, la rispettiva posizione assicurativa riferita all'anno precedente.

Art. 7.

(Modalità di determinazione della retribuzione media per i lavoratori a tempo determinato)

Le retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli a tempo determinato sono fissate per qualifica in ciascuna provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro su proposta della commissione regionale per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, con riferimento alle retribuzioni delle qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali vigenti al 31 dicembre dello stesso anno. Le retribuzioni, comprensive del salario base nazionale, del salario integrativo provinciale, contingenza,

terzo elemento ed altre indennità fisse, sono determinate, per ciascuna qualifica, sulla base della media delle retribuzioni relative alle categorie previste dai predetti contratti collettivi provinciali. Le retribuzioni medie giornaliere sono incrementate del tasso di inflazione programmato per l'anno successivo. Le retribuzioni così stabilite hanno valore per l'anno successivo. Con lo stesso provvedimento il direttore dell'ufficio regionale del lavoro deve stabilire, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il valore monetario della retribuzione corrisposta in natura.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l'ammontare delle retribuzioni da prendere in considerazione è quello determinato ai sensi del primo comma per i lavoratori qualificati.

Per gli operai a tempo indeterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, da valere per tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale, non può comunque essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello rilevato ai sensi del primo comma per le rispettive qualifiche degli operai a tempo determinato.

Art. 8.

(Ricorsi)

I ricorsi amministrativi relativi all'inquadramento previdenziale sono decisi in unico grado dal comitato esecutivo dell'INPS e devono essere presentati entro novanta giorni dalla notificazione agli interessati del provvedimento.

I ricorsi amministrativi in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori agricoli subordinati sono decisi in unico grado dal comitato provinciale dell'INPS e debbono essere presentati entro novanta giorni dalla notificazione agli interessati del provvedimento.

Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inu-

tilmente detto termine i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del comitato esecutivo e dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima.

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione ovvero contro la cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli nonchè contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco e le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende accolto.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso di cui al comma precedente è ammesso gravame, entro trenta giorni dalla notifica o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide in via definitiva, sentita la commissione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende accolto a tutti gli effetti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. L'azione giudiziaria può esse-

re proposta entro un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 9.

(Sanzioni)

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a produrre le dichiarazioni di cui all'articolo 4 della presente legge ovvero vi provvede fornendo dati incompleti o non veritieri è tenuto al pagamento della somma da lire 50.000 a lire 500.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

Qualora si sia omesso in tutto od in parte il versamento dei contributi entro i termini previsti dal precedente articolo 8, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 53, primo e secondo comma, e 111, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Le somme di cui all'articolo 2, terzo comma, e di cui ai precedenti commi del presente articolo sono graduate in base a criteri di carattere generale da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge, secondo le norme e le procedure previste per il recupero dei crediti dell'Istituto stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per il recupero, in via sia amministrativa che giudiziale, dei contributi e relativi accessori per i quali non sia iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento giudiziale.

Art. 10.

*(Elenchi nominativi
per gli operai agricoli)*

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato gli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni, restano in vigore ai fini conoscitivi del lavoro agricolo.

Per gli operai agricoli a tempo determinato continua ad applicarsi la procedura di accertamento a mezzo elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni e integrazioni, sostituendosi le sedi provinciali dell'INPS nei compiti già affidati agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Gli operai agricoli a tempo determinato possono essere iscritti negli elenchi di cui al precedente comma, nei limiti dell'anno in corso e dei nove anni precedenti.

Il termine di cui al precedente comma è interrotto dalla richiesta di avviamento che il datore di lavoro è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, dalla domanda di iscrizione nei predetti elenchi inoltrata dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge, dai ricorsi amministrativi avverso le risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nonchè dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 4 e da atti equipollenti.

Le commissioni locali per la manodopera agricola provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori alla data del 1° gennaio 1986.

Art. 11.

(Oneri sociali)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive ed assistenziali dovute per i lavoratori agricoli dipendenti sono parifica-

te a quelle dovute per gli operai del settore industriale.

Con la medesima decorrenza alla misura delle aliquote di cui al primo comma si applicano le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento a favore delle aziende operanti nei territori del Mezzogiorno;

b) 20 per cento a favore delle aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche e delle imprese cooperative;

c) 2 per cento ogni trecento giornate di lavoro dipendente utilizzate.

La misura delle aliquote di cui al precedente comma è dovuta per l'importo della metà da parte delle aziende situate nelle zone classificate montane e svantaggiate in base alla legislazione vigente.

Le riduzioni contributive di cui al presente articolo non si applicano ai contributi base per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 12.

(Modalità di erogazione delle indennità per malattia e maternità e degli assegni familiari per i lavoratori a tempo indeterminato)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 agli operai agricoli a tempo indeterminato le indennità per malattia e maternità e gli assegni familiari sono anticipate dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e maternità e per assegni familiari erogate nei periodi di paga scaduti nel trimestre al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quello dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e re-

stituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvederà direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali.

Art. 13.

*(Integrazione del salario
a favore dei lavoratori agricoli
a tempo indeterminato)*

Nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere concesso per centottanta giorni e rinnovato una sola volta per ulteriori centottanta giorni, ed è esteso anche agli impiegati ed ai tecnici agricoli.

Ai fini del precedente comma il datore di lavoro è tenuto a presentare domanda ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1972, n. 457, corredata anche dal piano di ristrutturazione o riconversione aziendale.

Ai fini dell'applicazione del primo comma il requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si riferisce all'anno di calendario precedente.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 il contributo di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è dovuto anche per gli impiegati ed i tecnici agricoli.

Art. 14.

(Cumulo dei periodi di lavoro)

Ai fini di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali vigenti per i lavoratori agricoli dipendenti, le giornate prestate per la

conduzione di fondi, il cui fabbisogno sia inferiore al minimo di centoquattro previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, sono cumulabili con quelle prestate nella qualità di lavoratore agricolo dipendente alla condizione che queste ultime siano prevalenti.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, è abrogato.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato a quello determinato, le giornate prestate a tempo indeterminato nell'anno di riferimento concorrono per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai a tempo determinato e sono utili ai fini del diritto alle prestazioni conseguenti.

Art. 15.

(Accreditamento di contributi)

Agli operai agricoli iscritti negli elenchi nominativi in base alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni, che abbiano usufruito delle prestazioni previdenziali fino alla data del 31 dicembre 1983 e che non abbiano alla data del 1° gennaio 1986 maturato il requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia, vengono accreditati cinquecentoquaranta contributi giornalieri per il biennio 1984-1985.

Art. 16.

*(Riscossione dei contributi associativi,
di assistenza contrattuale e di previdenza integrativa)*

Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I rapporti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà che il servizio di riscossione non sia pregiudiziale per il corrente adempimento dei compiti d'istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Le convenzioni stipulate tra il Servizio per i contributi agricoli unificati e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, già ratificate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono operanti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali che le hanno sottoscritte.

Art. 17.

(Commissioni circoscrizionali per l'impiego della manodopera agricola)

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

In determinate aree, per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche o da particolari caratteristiche del mercato del lavoro agricolo, le commissioni regionali per l'impiego, con delibera approvata, possono istituire sezioni e commissioni circoscrizionali per il collocamento agricolo nominate e composte ai sensi dell'articolo 6 e con i compiti di cui all'articolo 7 del predetto decreto-legge, anche in sostituzione delle commissioni locali.

L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è abrogato.

Art. 18.

(Commissioni regionali per la manodopera agricola)

Le commissioni regionali per la manodopera agricola costituiscono l'organo di programmazione, direzione e controllo della politica attiva del lavoro in agricoltura nell'ambito delle direttive emanate dalle commissioni regionali per l'impiego. Esse:

a) svolgono i compiti di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) coordinano e collaborano nell'organizzazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle attività di orientamento e formazione professionale;

c) promuovono, su richiesta delle parti sociali, incontri per convezioni con aziende e gruppi di aziende finalizzate alla individuazione di quote certe di occupazione, ad un governo flessibile del mercato del lavoro, alla realizzazione di contratti di formazione-lavoro per favorire in particolare l'occupazione di manodopera giovanile e femminile;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali, integrando le iniziative di orientamento, formazione o riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla Regione;

e) determinano, su proposta delle commissioni locali, criteri e procedure per l'accertamento, la formazione delle graduatorie e l'avviamento della manodopera, anche diversi da quelli in vigore;

f) promuovono incontri tra le parti sociali, in particolari momenti produttivi, per verificare la situazione e l'andamento del mercato del lavoro, nonché per proporre le relative misure. Possono delegare tale compito anche a singole commissioni locali.

Per i membri della commissione regionale è istituito un gettone di presenza nella misura di lire 10.000 a seduta, oltre alle competenze relative a spese di viaggio e indennità, secondo le normative in vigore.

Gli uffici regionali programmeranno, coordineranno e organizzeranno la progressiva meccanizzazione delle sedi centrali e periferiche.

Art. 19.

(Contratti di solidarietà)

Qualora in sede aziendale o territoriale sia stato stipulato apposito accordo con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale per l'assunzione a tempo indeterminato di manodopera giovanile di età inferiore agli anni trenta, agli operai agricoli a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Gli oneri sociali dovuti dalle imprese agricole per la manodopera nuova assunta ai sensi del precedente comma sono fiscalizzati nella misura del 50 per cento per la durata di un anno.

Art. 20.

(Contratti di formazione e lavoro)

Nel caso in cui, in sede aziendale o territoriale, sia intervenuto accordo collettivo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si applicano anche in agricoltura le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 21.

(Piano colturale)

Le imprese agricole di cui all'articolo 11, quarto comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sono tenute a dichiarare entro il 30 settembre di ciascun anno, alla sezione di collocamento competen-

te per territorio, il piano colturale previsto per l'anno successivo, ovvero il piano colturale pluriennale nei casi di ristrutturazione aziendale, e il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera; la dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione delle fasi lavorative e degli eventuali rapporti associativi, sulla superficie aziendale, di compartecipazione familiare, di colonia e di salariato fisso, per i quali è prevista la prosecuzione nell'anno successivo. Le imprese inadempienti all'obbligo di cui al presente articolo sono punite con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

Art. 22.

(Sanzioni)

Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sono aumentate nella misura seguente:

- a) primo comma: da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;
- b) secondo comma: da lire 2.000.000 a lire 10.000.000;
- c) quarto e quinto comma: da lire 100.000 a lire 500.000;
- d) sesto comma: da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 23.

(Assunzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei compiti del Servizio per i contributi agricoli unificati)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 i compiti e le funzioni del Servizio per i contributi agricoli unificati sono assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che subentra in tutte le sue attività e passività risultanti alla data medesima; con la stessa decorrenza sono soppresse la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, ed il relativo organo di controllo, nonchè le commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso alla data di cui al primo comma la legittimazione attiva e passiva già appartenente al Servizio per i contributi agricoli unificati viene assunta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 24.

(Trasferimento del personale del Servizio per i contributi agricoli unificati all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

Con effetto dalla data di cui al primo comma dell'articolo precedente, il personale di ruolo e non di ruolo del Servizio per i contributi agricoli unificati è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il personale di ruolo, al quale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato temporaneamente in soprannumero, in attesa di provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma seguente; il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta presso l'ente di provenienza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, in relazione all'assunzione dei compiti e delle funzioni già propri del Servizio per i contributi agricoli unificati ed al trasferimento del personale del Servizio stesso, con apposita delibera, da assoggettare ad approvazione ai sensi di legge, a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale.

Per il personale trasferito già iscritto al fondo per il trattamento integrativo di previdenza si fa luogo all'iscrizione all'analogo fondo esistente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale ultimo è devoluto il patrimonio del fondo estinto; gli eventuali maggiori oneri necessari per equiparare, ai fini del trattamento integrativo di previdenza, la posizione del personale trasferito a quella prevista dall'ordinamento

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono posti a carico delle spese generali dell'amministrazione dell'ente.

Il personale del Servizio per i contributi agricoli unificati, trasferito ai sensi del presente articolo, conserva l'anzianità utile maturata presso l'ente di provenienza ai fini dell'attribuzione dell'indennità di anzianità od altra equivalente.

Art. 25.

*(Ripartizione dei contributi assicurativi
e delle spese di gestione)*

I contributi e le altre somme accessorie riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nonchè le spese comuni di gestione sostenute per l'attuazione della presente legge sono ripartiti tra gli istituti e gestioni interessati secondo modalità e criteri da determinare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti interessati.